



**CONFCOMMERCIO**  
IMPRESE PER L'ITALIA

PROVINCIA DI VICENZA

UFFICIO ASSOCIAZIONI PROVINCIALI DI CATEGORIA

Vicenza, 30 marzo 2020

Prot. N. 3542/mc

Set ore **Associazione Provinciale Fioristi**

**AI FIORISTI ASSOCIATI**

**LORO SEDI**

## **VENDITA DEI FIORI IN TEMPO DI CORONAVIRUS**

**LA VENDITA AL DETTAGLIO È PREVISTA PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, MENTRE I FIORISTI CHE DEVONO RESTARE CHIUSI AL PUBBLICO, POSSONO CONSEGNARE A DOMICILIO**

Facciamo seguito alla pubblicazione di una FAQ, dopo il DPCM del 22 marzo scorso, sul sito del Governo in data 27 marzo, che **consente la vendita di piante e fiori**, per chiarire una questione che ha creato molti interrogativi.

Innanzitutto il DPCM 22 marzo ed il successivo DM 25 marzo, hanno regolamentato le **attività produttive e di commercio all'ingrosso** che sono considerate di pubblica utilità e quindi che possono continuare nella loro attività.

Tra queste ci sono tutte le attività agricole con il codice ATECO 01 COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI. Tale classe di codici ATECO **comprende anche** le attività con codici ATECO 01.19.10 Coltivazione di fiori in piena aria e 01.19.20 Coltivazione di fiori in colture protette.

La FAQ in questione ammette espressamente l'attività di **produzione, trasporto e commercializzazione di "prodotti agricoli"**, **consentendo quindi la vendita, anche al dettaglio**, di semi, piante e **fiori ornamentali, piante in vaso**, fertilizzanti etc. Tale attività, prosegue la FAQ, rientra fra quelle produttive e commerciali specificamente comprese nell'allegato 1 dello stesso DPCM "**coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali**", con codice ATECO "0.1.", per le quali è ammessa sia la produzione sia la commercializzazione. Deve conseguentemente considerarsi ammessa l'**apertura dei punti di vendita di tali prodotti**, ma in ogni caso essa dovrà essere organizzata in modo da assicurare il puntuale rispetto delle norme sanitarie in vigore.

Le attività di **commercio al dettaglio** invece sono regolamentate nella loro apertura o chiusura, dal DPCM dell'11 marzo. L'attività del fiorista, invece, non essendo attività agricola, ha il codice ATECO **47.76.10, e dall'11 marzo deve restare chiusa al pubblico in quanto attività non essenziale**.

Ciò premesso ed alla luce **dei numerosi dubbi e perplessità che la FAQ citata ha di fatto generato**, causando, sembrerebbe, una disparità nella vendita dello stesso prodotto, il fiore, tra due realtà identificate da diversi codici Ateco, lo 01 (**vivai - aperti**) ed il 47 (**fioristi - chiusi**), **Federfiori Confcommercio Nazionale hanno da subito inoltrato un urgente quesito ai Ministeri competenti**.

Si ritiene inoltre, **non secondaria, anche una valutazione che le Forze di Polizia potrebbero fare in relazione alle motivazioni** che potrebbero portare i potenziali clienti ad acquistare tali prodotti, ossia se lo spostamento è determinato da:

o comprovate esigenze lavorative;

o assoluta urgenza ("per trasferimenti in comune diverso", come previsto dall'art. 1, comma 1, lettera b) del *Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri* 22 marzo 2020);



**CONFCOMMERCIO**  
IMPRESE PER L'ITALIA

PROVINCIA DI VICENZA

Foglio seguito N.

o situazione di necessità (per spostamenti all'interno dello stesso comune o che rivestono carattere di quotidianità o che, comunque, siano effettuati abitualmente in ragione della brevità delle distanze da percorrere);  
o motivi di salute.

**Da ultimo, si evidenzia di aver altresì inoltrato in data odierna un quesito alla Prefettura di Vicenza con l'obiettivo di ottenere delle chiare indicazioni** da poter fornire alle aziende associate, volte anche ad evitare contestazioni da parte degli organi di controllo.

Si coglie l'occasione per ricordare da ultimo, come evidenziato anche nelle FAQ del Governo, che **per tutte le attività di commercio al dettaglio, anche quelle chiuse, è consentita la consegna dei prodotti a domicilio**, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto, ma con vendita a distanza senza riapertura del locale. Chi organizza le attività di consegna a domicilio - lo stesso esercente o una cd. piattaforma - deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro.

Sarà cura dell'Associazione fornire ulteriori sviluppi in merito alla problematica in esame ed alle risposte che dovessero pervenire.

I migliori saluti.

IL SEGRETARIO

(Dr. Gianluca Dal Ceredo)

IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE  
PROVINCIALE FIORISTI

(Dr. Filippo Galeazzo)

All.to: **FAQ del Governo sulla consegna a domicilio**



**Il nuovo Dpcm del 22 marzo prevede che sia sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna, tra l'altro, di prodotti agricoli e alimentari. La vendita di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti, ammendanti e di altri prodotti simili è consentita?**

Sì, è consentita, in quanto l'art. 1, comma 1, lettera f), del [Dpcm del 22 marzo 2020](#) ammette espressamente l'attività di produzione, trasporto e commercializzazione di "prodotti agricoli", consentendo quindi la vendita anche al dettaglio di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti etc. Peraltro tale attività rientra fra quelle produttive e commerciali specificamente comprese nell'allegato 1 dello stesso Dpcm "coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali", con codice ATECO "0.1.", per le quali è ammessa sia la produzione sia la commercializzazione. Deve conseguentemente considerarsi ammessa l'apertura dei punti di vendita di tali prodotti, ma in ogni caso essa dovrà essere organizzata in modo da assicurare il puntuale rispetto delle norme sanitarie in vigore.